

Leciti i comunicati stampa del Pm: prevalente il diritto di informare bene

Cedu

Le informative devono però attenersi alla presunzione di innocenza

Marina Castellaneta

Le autorità inquirenti hanno il diritto di informare il pubblico sulle inchieste penali in corso ed è così conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'adozione di un comunicato stampa con cui i magistrati informano sulle inchieste, indicandole accuse e le diverse fasi del procedimento a condizione, però, che non siano riportate espressioni in contrasto con il diritto alla presunzione d'innocenza della persona.

È la Cedu a stabilirlo con la sentenza depositata ieri (Yoncheva contro Bulgaria) con la quale Strasburgo ha effettuato una ricostruzione delle regole sulla presunzione d'innocenza della Convenzione (articolo 6), richiamando anche la direttiva Ue 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e individuando il punto di equilibrio tra libertà di espressione e presunzione d'innocenza.

A rivolgersi alla Corte è una giornalista molto nota nel suo Paese, oggi eurodeputata, accusata di riciclaggio di denaro. La ricorrente aveva condotto molte inchieste sulla corruzione dei membri del partito al Governo, denunciando irregolarità negli appalti pubblici, ma era stata denunciata da due esponenti del partito. La procura aveva aperto immediatamente un'inchiesta per riciclaggio di denaro e aveva chiesto al Parlamento europeo la revoca dell'immunità parlamentare, istanza che era stata respinta proprio tenendo conto del-

l'esistenza di dubbi sull'indagine in corso nei confronti della giornalista che aveva denunciato casi di corruzione. L'indagine era andata avanti e il Procuratore aveva emesso un comunicato stampa utilizzando un linguaggio che faceva già apparire la ricorrente come colpevole.

La giornalista si è rivolta a Strasburgo ritenendo che fosse stato violato il diritto alla presunzione d'innocenza insito nell'articolo 6 della Convenzione. Prima di tutto, la Corte ha respinto l'eccezione del Governo sul mancato rispetto della condizione del previo esaurimento dei ricorsi interni. Nel merito, la Corte sottolinea l'importanza della presunzione d'innocenza nello svolgimento di un equo processo, ma ribadisce la necessità di distinguere tra le dichiarazioni che riflettono la colpevolezza della persona interessata e quelle che si limitano a descrivere l'esistenza di un sospetto. «Solo le prime – osserva la Corte – violano la presunzione d'innocenza, mentre le seconde sono considerate accettabili ai sensi della

Convenzione». In questa direzione, la Corte precisa il rapporto tra libertà di espressione e diritto alla presunzione d'innocenza chiarendo che quest'ultimo «non può impedire alle autorità di informare il pubblico sulle indagini penali in corso», fermo restando che ciò deve avvenire nel rispetto della presunzione d'innocenza.

Nel caso in esame, però, la procura aveva utilizzato un linguaggio intriso di colpevolezza e non si era limitata a trasmettere le informazioni, ma aveva dato per scontata l'origine illecita dei fondi transitati sul conto bancario della società di produzione diretta dalla ricorrente, fatta apparire come complice e consapevole dell'origine illecita del denaro.

Pertanto, tenendo conto dell'utilizzo di espressioni che lasciavano passare un chiaro messaggio di colpevolezza già accertata, mentre così non era, la Corte ha considerato violato il diritto alla presunzione d'innocenza dando ragione alla ricorrente e condannando lo Stato in causa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRITTI DA BILANCIARE

Presunzione di innocenza

Una eurodeputata e giornalista bulgara era stata denunciata per riciclaggio da due esponenti del governo, in quella che si sospetta essere una ritorsione per le inchieste professionali svolte dalla donna. La procura, nel rappresentare l'indagine in un comunicato stampa, aveva però utilizzato termini assertivi circa la responsabilità penale dell'indagata, venendo meno al principio di neutralità che impone di considerare non colpevole l'impitato fino alla condanna definitiva.

Diritto di informare

La Corte sottolinea l'importanza della presunzione d'innocenza nello svolgimento di un equo processo, ma ribadisce la necessità di distinguere tra le dichiarazioni che riflettono la colpevolezza della persona interessata e quelle che si limitano a descrivere l'esistenza di un sospetto. «Solo le prime – osserva la Corte dei diritti dell'uomo – violano la presunzione d'innocenza, mentre le seconde sono considerate accettabili ai sensi della Convenzione».